

STATUTO

EXEAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIERI TO VIA GIOVANNI
XXIII 8

Numero REA: TO - 1274324

Codice fiscale: 12223780011

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep. n. 5690/4320	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1 - Costituzione e denominazione	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la società coo-	
perativa denominata:	
"EXEAT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
Articolo 2 - Sede	
La Cooperativa ha sede nel Comune di Chieri (To) all'indirizzo	
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
stro Imprese. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione tra-	
sferire con propria delibera la sede della Cooperativa	
nell'ambito dello stesso Comune.	
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modi-	
ficare e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie,	
succursali, agenzie, filiali, uffici amministrativi e tecnici,	
rappresentanze e dipendenze.	
Articolo 3 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
(duemilasettantata) e potrà essere prorogata e/o sciolta antici-	
patamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 4 - Scopo mutualistico	
- 1 -	

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art. 1 della Legge 381/1991 e in particolare:

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce oltre

all'instaurazione del rapporto associativo un distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo ed alle proprie finalità mutualistiche, si prefigge di svolgere le attività di seguito elencate nei confronti di privati ed enti, sia pubblici che privati, direttamente o in appalto:

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 381/1991:

1) la gestione di ristoranti, bar, pasticcerie, tavole calde, rosticcerie, pizzerie e in genere di centri di ristoro, anche nel settore turistico-ricreativo-culturale e sportivo;

2) raccolta, lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, del sottobosco, forestali, zootecnici, avicoli, ittici e di ogni altro genere di allevamento di propria produzione, conferiti dai soci e/o acquistati da terzi o per conto di terzi;

3) commercializzazione dei prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, nonché prodotti manipolati o trasformati, anche al dettaglio, anche per conto terzi, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo la

5 di 57

13) l'esecuzione di lavori edili e civili di qualsivoglia genere per conto proprio, di pubbliche amministrazioni, di enti e di privati, con gestione diretta, con il conferimento di appalto a terzi, con assunzione di appalto da parte di terzi,

	con facoltà fra l'altro di realizzare, ristrutturare, ripara-
	re, restaurare e ricostruire opere civili, commerciali, indu-
	striali, agricole e militari, quali, in particolare, edifici,
	complessi turistici ed alberghieri, ristoranti e locali not-
	turni, centri commerciali, opifici industriali, costruzioni
	per l'agricoltura, nonché installazione e manutenzione di im-
	pianti elettrici, idraulici ed elettronici;
	14) servizi di pulizia in genere, in immobili di qualsiasi ti-
	po, appartenenti ad enti pubblici, società, imprese e/o enti
	privati, persone fisiche;
	15) servizi di manovalanza e facchinaggio, di carico e scarico
	merci, di sgombero di abitazioni, uffici ed immobili in gene-
	re, di imballaggio e confezionamento di mobili e merci;
	16) servizi di giardinaggio e di manutenzione di aree verdi;
	17) l'esecuzione di lavori nel campo agricolo, quali, a titolo
	esemplificativo, potatura e aratura;
	18) attività inerenti la salvaguardia dell'ambiente e lo
	sfruttamento sostenibile delle risorse del pianeta ed in par-
	ticolare: servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle ma-
	terie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità,
	la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazio-
	ne della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smalti-
	mento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la
	raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche,
	dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle

8 di 57

	22) la gestione attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, e sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie;
	23) la realizzazione di interventi e progettazioni nel campo delle politiche dell'abitare, con particolare riferimento alle iniziative di risposta abitativa rivolta alla "fasce deboli" della popolazione (social housing);
	24) realizzare servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari e territoriali per persone anziane;
	25) realizzare interventi e progettazioni nel campo delle politiche attive del lavoro tramite gestione di sportelli informativi, attività di orientamento, attività di accompagnamento al lavoro e formazione;
	26) la pubblicazione di libri, opuscoli, riviste, dispense, ciclostilati, audiovisivi, dischi, in quanto utili al perseguimento delle finalità sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La Cooperativa potrà gestire in proprio e/o su appalto/convenzione con terzi strutture idonee all'esercizio delle attività contemplate dall'oggetto sociale. Per il conseguimento degli
	- 8 -

scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per lo studio e la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente.

Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, a fini solamente esemplificativi:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, anche con la qualifica di impresa sociale, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperati-

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci
verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto
di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento.

to e non di collocamento sul mercato ed emettere strumenti finanziari e quote a favore dei soci finanziatori, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2526 c.c..

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nelle Leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, nel D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 16 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) e nella Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 6 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
- si impegnano a realizzare quanto riportato all'articolo 4

circa lo scopo mutualistico.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire le persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

b) soci volontari, vale a dire le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono, altresì, essere socie le persone giuridiche private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, infine, essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-

Possono inoltre essere ammessi come soci soggetti tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-
le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente
Articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 6 del presente Statuto, che intendano completare la lo-

16 di 57

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'Articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

18 di 57

vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a.3) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b.3) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c.3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e le effettive necessità e capacità occupazionali della Cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- (i) del capitale sottoscritto,
- (ii) della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione,
- (iii) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-

lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Contro tale deliberazione, il socio può proporre opposizione ai sensi dell'Articolo 41 e a pena di decadenza, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra il socio cooperatore e la Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o da altro termine concordato con il socio.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

e) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

g) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci;

h) assuma comportamenti penalmente rilevabili e/o rilevati in quanto incompatibili con l'attività educativa svolta dalla Cooperativa.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui

all'art. 6 della L. 142/2001.

La delibera di esclusione, con indicazione della motivazione, deve essere comunicata al socio dal Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell'Articolo 41 e a pena di decadenza, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'Articolo 14. Non è ammesso il subentro per successione.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del codice civile.

Articolo 14 - Rimborso delle quote di partecipazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'Articolo 12, lettere b), c), d), e), f), g) e h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, e solo qualora ciò non sia ritenuto incompatibile con l'applicazione residuale delle norme previste per le s.r.l., possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-

	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO IV-bis	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 20 bis - Soci finanziatori	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai	
	sensi dell'art. 2526 del Codice civile.	
	Le quote dei soci finanziatori sono indivisibili e conferisco-	
	no ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente	
	Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di quote dei so-	
	ci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto	
	- 28 -	

concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle quote delle varie categorie conformemente a quanto previsto in statuto. Tutte le quote dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 20 ter - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 20 quater - Trasferibilità delle quote

In caso di alienazione delle quote dei soci finanziatori, spetta agli altri soci della Cooperativa, ivi inclusi gli altri soci finanziatori, il diritto di prelazione, in proporzio-

ne alla loro partecipazione al capitale della Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie quote, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione, indicando il prezzo e le condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione, devono far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle quote, in proporzione alla propria partecipazione al capitale della Cooperativa e al medesimo prezzo e condizioni offerte dal terzo e devono altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte della partecipazione rimasta eventualmente inoptata. Decorso detto termine di trenta giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato solo per parte della quota senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte della partecipazione rispetto alla quale gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire la quota al terzo, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo in merito al gradimento da parte del Consiglio di amministrazione. In

caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le quote potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto, al valore di cui all'art. 2535 c.c., entro sessanta giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Le quote dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. A tal fine, nella comunicazione della intenzione di alienazione il socio finanziatore deve fornire ogni necessaria informazione circa il terzo acquirente. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio finanziatore dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore, sempre che siano state rispettate le disposizioni previste dal presente articolo in materia di prelazione, è libero di trasferire al terzo la propria quota e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente.

Con l'eventuale provvedimento che nega il gradimento, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire la quota alle medesime condizioni offerte dal socio finanziatore alienante. In difetto, quest'ultimo ha diritto di recedere dalla Cooperativa nelle modalità previste nel presente statuto.

Art. 20 quinquies - Modalità di emissione delle quote dei soci

finanziatori

L'emissione delle quote dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 25, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 del Codice civile, tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di quote dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le quote dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in sottoscrizione agli altri soci della Cooperativa, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile, come modificato dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003 nr. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di sottoscrizione a norma dell'art. 2481 bis del Codice civile.

Art. 20 sexies - Diritti patrimoniali e recesso dei soci fi-

nanziatori

Le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di quote dalla delibera di emissione, nel ri-

spetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

I. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori, anche qualora l'assemblea deliberi, in sede di approvazione del bilancio, di non distribuire dividendi alle altre categorie di soci, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

II. che, le quote dei soci finanziatori, in caso di riduzione del capitale per perdite, siano ridotte successivamente rispetto alle quote delle altre categorie di soci, che dovranno essere ridotte e annullate completamente e prioritariamente rispetto alle quote dei soci finanziatori;

III. che, in caso di scioglimento della Cooperativa, le quote dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle quote degli altri soci, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato, nonché per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge e nel rispetto delle stesse.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

a. quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro trenta giorni dalla richiesta;

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione, ogni quota attribuisce un voto su ogni argomento oggetto di delibera in sede di assemblea. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti ovvero

rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro il limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato, il tutto sempre nel rispetto delle norme di legge.

E' riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di quote dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori e sindaci in carica.

Le quote di finanziamento possono essere riscattate, nei limiti di legge, dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni ivi indicate. Gli ammi-

	nistratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote	
	dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti	
	ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo	
	non superiore al valore nominale delle quote, comprensivo del-	
	le eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse,	
	il tutto sempre nel rispetto delle norme di legge.	
	Art. 20 septies - automatica estinzione delle quote dei soci	
	finanziatori	
	La delibera di emissione potrà prevedere l'automatica estin-	
	zione delle quote dei soci finanziatori al decorso di un ter-	
	mine o al verificarsi di una condizione non meramente potesta-	
	tiva indicati nella delibera medesima e secondo le modalità	
	ivi previste.	
	L'estinzione di tali quote non dà diritto a rimborso del valo-	
	re di quanto sottoscritto che, nell'ammontare definito sulla	
	base dell'ultimo bilancio approvato, sarà imputato ad apposita	
	riserva indivisibile.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresenta-	
	ti da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero). La quota complessiva detenuta	
	- 36 -	

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da quote del valore nominale di euro 500,00 (cento virgola zero zero) ciascuna;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci in sede di conferimento;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili destinate ai soci finanziatori di cui al Titolo IV bis;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci
e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera

raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale di cui al successivo art. 41.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,

nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale sottoscritto dai soci finanziatori nei limiti previsti dalla delibera di emissione e comunque per importo non superiore a quanto previsto dalla normativa in materia di cooperative a mutualità prevalente;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

e) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 24;

f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci, al valore di cui all'art. 2535 c.c., possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori, a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Am-

ministrato, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci. In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni è in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell'Assemblea che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispet-

tato il principio di parità di trattamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dell'Organo di Controllo;
- d) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti-

ti dei soci.

Art. 27 - Assemblee

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, fax e/o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre otto giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti

può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma e per i soci finanziatori il precedente articolo 20 sexies.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante .

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-

	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-	
	le.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 - Amministrazione	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla deci-	
	sione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri varia-	
	bile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di	
	volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	- 46 -	

te dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- = attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- = attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona

fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art. 33 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475 c. 5 e 6 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione

del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dagli artt. 2475 e 2386 del codice civile. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori nominati dai soci sovventori e finanziatori, gli altri provvedono a sostituirli con candidati segnalati dai medesimi soci sovventori e finanziatori, salva ratifica dell'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-

minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 37 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 2543 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.

E' comunque fatta salva la possibilità per l'assemblea di no-

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è sempre determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Organo di controllo, qualora nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il tutto sempre nel rispetto delle norme di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa non minerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

(a) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci finanziatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente

articolo 23, lettera d), nei limiti di legge, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

(b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente Articolo 23, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

(c) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente Articolo 23, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

(d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 41 - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 838 bis e ss c.p.c.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato or-

	dinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto	
	Regolamento.	
	In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compro-	
	missoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la	
	maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, eser-	
	citare il diritto di recesso.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 42 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci de-	
	terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al	
	regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001, potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche dell'atto costitutivo. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le man-	
	sioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.	
	Articolo 43 - Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-	
	serve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	- 54 -	

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, la
Cooperativa:

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle onlus.

- 55 -

In originale firmato:

Matteo Castella

NOTAIO ALESSANDRO PARATO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA

PER PAGINE

TORINO, LI'